



COMUNE DI PORTO MANTOVANO

PROVINCIA DI MANTOVA

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
Adunanza di prima convocazione.

Deliberazione n. 38 del 28/04/2022

OGGETTO: REGOLAMENTO COMUNALE PER LA DISCIPLINA E LA GESTIONE DELLE SPONSORIZZAZIONI - APPROVAZIONE

L'anno **duemilaventidue**, il giorno **ventotto** del mese di **aprile** alle ore **20:30** nella sala delle adunanze consiliari in modalità telematica

All'appello risultano:

SALVARANI MASSIMO	Presente
TOMIROTTI VALENTINA	Assente
LICON ANDREA	Presente
ANDRETTI ANGELO	Presente
MARI ROBERTO	Presente
RESCIGNO VITTORIO	Presente
DORINI MORENO	Presente
MANCINI ALESSANDRO	Presente
SCIRPOLI PASQUALINO	Presente
BONORA GUIDO	Presente
VANELLA MARA	Presente
BUOLI MONICA	Presente
BINDINI ANDREA	Assente
LUPPI MARIO	Assente
BASTIANINI MARCO	Presente
BETTONI GIANFRANCO	Presente
FACCHINI RENATA	Presente

PRESENTI N. 14

ASSENTI N. 3

Risultano presenti gli Assessori: Ghizzi Pier Claudio, Massara Rosario Alberto, Della Casa Barbara.

Partecipa all'adunanza il **Vice Segretario Generale BADARI SARA**, il quale provvede alla redazione del presente verbale.

Riconosciuto legale il numero degli intervenuti, il Sig. **MARI ROBERTO** – nella sua qualità di **Presidente** - assume la Presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'argomento posto al n. **6** dell'ordine del giorno

IL CONSIGLIO COMUNALE

Vista la seguente proposta di deliberazione:

Premesso che occorre procedere all'approvazione di un regolamento che disciplini le condizioni e le modalità operative per favorire il ricorso da parte del Comune di Porto Mantovano alle sponsorizzazioni, come opportunità di finanziamento delle proprie attività;

Preso atto:

- che il contratto di sponsorizzazione è un contratto bilaterale a prestazioni corrispettive mediante il quale una parte (l'Amministrazione comunale) garantisce ad un terzo (sponsor) la possibilità di pubblicizzare, in appositi spazi, il nome, il logo, il marchio, i prodotti, i servizi e simili, nei modi previsti dallo stesso contratto a fronte dell'obbligo dello sponsor di pagare un determinato corrispettivo in denaro o di fornire una prestazione diretta o indiretta a favore dell'Amministrazione comunale;
- che con il termine "sponsorizzazione" si intende ogni corrispettivo in denaro, ovvero ogni prestazione diretta o indiretta, proveniente da terzi (sponsor) allo scopo di promuovere il proprio nome, marchio, attività o i propri prodotti, servizi e simili, ovvero ottenere un beneficio d'immagine;

Tenuto conto di come il ricorso a contratti di sponsorizzazione ed accordi di collaborazione costituisca per le amministrazioni comunali una opportunità di reperimento di risorse per finanziare attività e servizi aggiuntivi, per favorire l'innovazione dell'organizzazione amministrativa e consentire la realizzazione di risparmi di spesa al fine di raggiungere una migliore qualità nelle prestazioni erogate alla collettività;

Considerato che in applicazione dell'art. 119 del D. Lgs. n. 267/2000, gli Enti locali, in vista del reperimento di risorse, hanno piena facoltà di stipulare contratti di sponsorizzazione, accordi di collaborazione e convenzioni, con soggetti pubblici o privati;

Considerato altresì che l'art. 7 del Testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali, di cui al D.Lgs. 267/2000 e successive modifiche ed integrazioni, prevede che il comune adotti regolamenti nelle materie di propria competenza, ed in particolare per il funzionamento degli organi e degli uffici e per l'esercizio delle funzioni;

Visto l'art. 117 della Costituzione della Repubblica Italiana, che prevede la potestà regolamentare dei Comuni in ordine alla disciplina dell'organizzazione e svolgimento delle funzioni ad essi attribuite;

Richiamati:

- l'art. 43 L. 449/97 che prevede che, nel perseguimento di interessi pubblici, al fine di favorire l'innovazione dell'organizzazione, realizzare maggiori economie e migliorare i servizi prestati, le pubbliche amministrazioni possano stipulare contratti di sponsorizzazione ed accordi di collaborazione con soggetti privati ed associazioni in possesso dei previsti requisiti, prevedendo che le sponsorizzazioni e gli accordi di collaborazione possano essere diretti al finanziamento di interventi, servizi ed attività non inseriti nei programmi di spesa ordinari;
- gli artt. 19 ed 80 del D.lgs n. 50/2016 che prevedono per l'affidamento di contratti e sponsorizzazione di lavori, servizi o forniture per importi superiori a quarantamila euro (40.000,00 euro), tra l'altro, la previa pubblicazione sul sito internet della stazione appaltante, per almeno trenta giorni, di apposito avviso con il quale si renda nota la ricerca di sponsor per specifici interventi, ovvero si comunichi l'avvenuto ricevimento di una proposta di sponsorizzazione, indicando sinteticamente il contenuto del contratto proposto;

Ritenuto necessario definire una disciplina organica delle iniziative di sponsorizzazione allo scopo di assicurare comunque il rispetto della normativa vigente ed i principi di efficienza, trasparenza, buon andamento e imparzialità che regolano l'attività della Pubblica Amministrazione;

Ritenuto di procedere all'approvazione regolamento riportato nell'allegato 1) alla presente proposta di deliberazione quale parte integrante della stessa;

Sentita la commissione statuto e regolamenti convocata per il giorno 21/4/2022;

Visti i pareri di regolarità tecnica e contabile espressi ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 267/2000 dal Responsabile del Servizio Ragioneria;

Richiamati gli artt. 162 e 192 del D.lgs 267 del 18 agosto 2000 Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali;

DELIBERA

1) di approvare, per le ragioni indicate in premessa che si intendono integralmente riportate, il testo del "Regolamento per la disciplina e la gestione delle sponsorizzazioni", allegato 1) al presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale;

2) di disporre la pubblicazione del presente provvedimento oltre che nell'Albo Pretorio on line anche nella sezione "Amministrazione Trasparente" ai sensi di quanto disposto dall'art.23 del D.Lgs. 33 del 14 marzo 2013;

3) di stabilire che il Regolamento entri in vigore dalla data di esecutività della presente deliberazione;

4) di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 comma 4 del D.Lgs. 267/2000 stante l'urgenza di provvedere in merito;

Visti i seguenti pareri richiesti ed espressi sulla suindicata proposta di deliberazione, ai sensi dell'art. 49 comma 1 del D.Lgs. 267/2000 :

1. *Responsabile del servizio interessato;*
2. *Responsabile servizio ragioneria;*

Verbalizzazione:

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO MARI: "La parola all'assessore Massara".

ASSESSORE MASSARA: "Presento il nuovo Regolamento, relativo appunto alle sponsorizzazioni. Stiamo parlando del Regolamento che è stato presentato in Commissione giovedì 21 aprile, Commissione alla quale erano presenti tutti i componenti, eccetto la consigliera Vanella e la consigliera Facchini. Si tratta di un Regolamento nuovo che ha l'obiettivo di favorire, come è scritto anche in delibera, ulteriori opportunità di finanziamento per l'Ente, quindi favorire una migliore organizzazione amministrativa, risparmi di spesa e anche raggiungere una migliore qualità delle prestazioni erogate alla collettività.

Voglio premettere, come detto anche in Commissione Regolamenti, che si tratta di uno strumento e quindi non determina di per sé né un miglioramento e neanche un peggioramento della qualità dei servizi che sono finanziati attraverso la sponsorizzazione. Si tratta di uno strumento, per cui oggi chi amministra e chi domani amministrerà potrà – se vorrà – utilizzarlo oppure potrà anche non essere

utilizzato, come d'altronde è stato fatto in questi anni, motivo per il quale si è voluta dare una spinta in più anche da questo punto di vista e per questa entrata particolare dell'Ente.

Il Regolamento che cosa prevede? Anche in questo caso cerco di toccare gli aspetti più rilevanti partendo dall'art. 2, relativo alle definizioni, richiamando soprattutto le due tipologie principali di sponsorizzazione che vengono introdotte. Nel primo caso si tratta di una sponsorizzazione finanziaria, quindi della sponsorizzazione classica, cioè lo sponsor che eroga il contributo al Comune a fronte della pubblicità e visibilità che viene concessa. Nel secondo caso parliamo invece di una sponsorizzazione tecnica, che riguarda una diversa moneta di pagamento del fornitore, che non viene pagato liquido, ma viene data la possibilità di promuovere la propria attività. Questo è il caso classico, come detto anche in Commissione, della rotatoria. "*Uso rotatoria – curato da*". Questo rappresenta quindi la sponsorizzazione tecnica, giusto anche per avere una risposta visiva e concreta.

L'art. 3 presenta la programmazione dell'attività di sponsorizzazione, che noi prevediamo venga adottato già a livello del PEG, quindi nella attività di programmazione principale, ma può essere poi effettuato anche in corso d'anno con specifici atti di indirizzo che vengono dati dalla Giunta alle posizioni organizzative interessate.

All'art. 3, comma 4, si dice che il ricorso alle sponsorizzazioni può riguardare tutti i beni e servizi a carico del Bilancio Comunale, quindi teoricamente non ci sono delle esclusioni. Questo riguarda tanto una attività, quindi banalmente gli eventi culturali, quanto l'acquisto di un bene.

L'art. 4 riguarda condizioni particolari in cui il Comune rifiuta la sponsorizzazione o comunque non possono essere oggetto di sponsorizzazione alcune attività o alcuni oggetti particolari, ad esempio la propaganda politica, la pubblicità di tabacco o di prodotti alcolici, quindi le attività che non possono essere sponsorizzate per motivi di costume o comunque di propaganda.

Lo sponsor può essere una persona fisica o una persona giuridica, quindi le società, ma anche le associazioni senza fini di lucro.

L'art. 6 dice che il corrispettivo delle sponsorizzazioni può derivare tanto da somme di denaro quanto da forniture di beni, servizi o lavori.

L'art. 9 individua il primo procedimento standard di affidamento e di individuazione dello sponsor, che è quello di una procedura concorrenziale e competitiva. Dico che è quello standard perché poi, come vedremo, ci sono anche delle deroghe particolari e altre modalità di individuazione dello sponsor. Pertanto, in questo caso, viene di fatto aperto un bando, vengono colte delle adesioni e poi viene stilata una graduatoria a seconda dei contributi per bando.

L'art. 9 individua gli elementi che deve contenere l'avviso, che sono poi espressi nel comma 4 e le procedure da tenere. Ribadisco che questo è un po' il procedimento generale.

Abbiamo poi i procedimenti ulteriori, che sono più particolari. Il primo, relativo all'art. 10, riguarda le proposte spontanee di sponsorizzazione. In questo caso l'Ente riceve la proposta da un soggetto che vuole sponsorizzare una determinata attività e il Comune, a quel punto, attiva il procedimento dell'art. 9, fermo restando il diritto che ha il soggetto proponente di prelazione, secondo le modalità presenti nell'art. 10.

L'art. 11 racchiude invece al proprio interno una sorta di via maestra, ma non tanto per volontà quanto per la previsione normativa che consente, come sappiamo, l'affidamento dei contratti in generale, quindi anche il contratto di sponsorizzazione nel momento in cui il valore, oggetto del contratto, è inferiore a 40.000 euro. Questa è una previsione normativa e pertanto viene presentata anche all'interno del Regolamento. Lo dico perché in Commissione – giustamente – questo articolo ha suscitato anche degli interrogativi, però deriva da una previsione normativa e pertanto non può essere inserita. È chiaro poi che il Comune, pur avendo questo ampio plafond di 40.000 euro per la sponsorizzazione, può comunque procedere con il procedimento classico dell'art.9 sia per ragioni di pluralismo che per ragioni trasparenza. Per tutta una serie di ragioni si può comunque procedere con il procedimento più generale dell'art. 9.

L'art. 12 riguarda beni e servizi di modesta entità. L'art. 15 riguarda i contenuti minimi del contratto di sponsorizzazione. Questo arriva quindi un attimo dopo. Viene chiuso l'avviso, vengono individuati gli sponsor, oppure viene individuato lo sponsor attraverso l'affidamento, dopodiché vado ad effettuare il contratto di sponsorizzazione, che deve contenere, come presente nell'art. 1, alcuni elementi obbligatori.

L'art. 16 è inserito all'interno del Regolamento, ma si tratta di un caso marginale, a meno che – come ho detto anche in occasione della Commissione – durante un'opera pubblica venga trovata una domus romana, che quindi può giustificare la sponsorizzazione di interventi di restauro e manutenzione, ma diversamente è un articolo che è giusto prevedere in linea teorica, ma che probabilmente rimarrà sulla carta.

L'art. 17 riguarda poi il secondo capitolo delle sponsorizzazioni, che è quella sponsorizzazione tecnica. Questo articolo, che è molto tecnico, riprende fondamentalmente, in primis, la soglia dei 40.000 euro come affidamento diretto e poi riprende alcuni punti che sono stati presentati negli articoli precedenti per la sponsorizzazione finanziaria. È comunque un articolo dettagliato proprio perché, a differenza di una sponsorizzazione finanziaria più immediata, in quanto si tratta di uno spazio di promozione dello sponsor a fronte di un corrispettivo che viene percepito, in questo caso è una diversa quantificazione di un corrispettivo dovuto al fornitore, pertanto ha richiesto anche un rigore maggiore.

Richiamo nuovamente l'esempio perché rende bene. È il classico esempio della rotatoria che viene curata da un soggetto preposto e a cui viene data la possibilità di promuovere il proprio marchio e la propria attività.

L'art. 18 riguarda gli aspetti contabili e fiscali, quindi un articolo tecnico.

Gli artt. 19, 20, 21 e 22 sono anch'essi articoli tecnici e riguardano il controllo, il trattamento dei dati, il rinvio alle norme e l'entrata in vigore.

Concludendo, ribadisco che si tratta di un Regolamento nuovo e che si tratta di uno strumento che è a disposizione dell'Amministrazione attuale e delle Amministrazioni future e che di fatto – lo ripeto nuovamente – non aggiunge e non toglie nulla di per sé alla scelta di ogni Amministrazione rispetto all'utilizzo che se ne può fare. A disposizione per domande. Vi ringrazio!”.

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO MARI: “Ringrazio l'assessore Massara. La parola al consigliere Bastianini. Prego!”.

BASTIANINI: “Buonasera a tutti! Innanzitutto ringrazio l'assessore Massara per la spiegazione ulteriore sulla bozza di Regolamento. Effettivamente si è discusso in data 21 aprile, in cui ero presente sia io che il collega Bindini e in quell'incontro, grazie anche alla Dr.ssa Del Bon, abbiamo potuto capire, articolo per articolo, tutto ciò che caratterizza questo Regolamento. Abbiamo fatto anche delle domande, una specificamente legata al paletto dei 40.000 euro, che l'assessore stesso ha spiegato in maniera anche abbastanza chiara.

I presenti alla Commissione ricorderanno bene che abbiamo comunque sollevato anche dei dubbi. Apro una piccola parentesi. I dubbi possono essere visti anche come punti di vista, in quanto ognuno ha i propri, ci mancherebbe! Questi erano però dubbi legati alla finalità prioritaria di questo Regolamento. Mi spiego meglio.

Prima l'assessore Massara ha usato due termini, che mi sono segnati. Sto parlando dei termini favorire e strumento.

Per quanto riguarda “favorire”, credo di aver capito che il Regolamento debba favorire l'arrivo di nuove sponsorizzazioni oppure di mai avvenute sponsorizzazioni. Questo Regolamento è quindi uno strumento per favorire questo tipo di avvicinamento.

Il punto di vista che onestamente io mi sento di portare e che in Commissione è stato in qualche modo portato, è un punto di vista – lo voglio già dire adesso – che farà sì che il Gruppo consiliare Lega voti contro a questo Regolamento, in quanto si dovrebbe invece ragionare al contrario. Le sponsorizzazioni, che siano private o meno, sono invogliate da progettualità conosciute, in modo tale che chi volesse un attimino crearsi pubblicità e farsi conoscere alla nostra cittadinanza fosse invogliato a farlo anche contribuendo economicamente o con mezzi tecnici ad attività, manifestazioni ecc..

Io ho portato un esempio, se volete banale, del palio delle contrade, che da 20-25 anni non viene più istituito. Questo era solamente un piccolo esempio per far capire ai colleghi della Commissione un attimino il ragionamento che sto cercando di far capire anche in questo momento.

Onestamente noi, a meno che non ci sia sfuggito, determinate progettualità in questo senso non ne vediamo. Obiettivi per qualche nuova sponsorizzazione, onestamente non ne vediamo. Noi quindi non riteniamo questo Regolamento prioritario. Onestamente siamo stati convocati in pochi giorni. Questo tipo di Regolamento ci è stato presentato con una tematica che onestamente io non avevo mai affrontato nei due anni e mezzo precedenti, quindi dal 2019 ad oggi. Da un momento all'altro è quindi stato presentato questo Regolamento. Va benissimo.

Ribadisco che il Regolamento l'abbiamo capito articolo per articolo, ma non lo troviamo prioritario. Aspettiamo che ci presentiate dei progetti.

Il Regolamento – lo dice il Regolamento stesso – entra in vigore un secondo dopo che il Consiglio lo ha votato. Il Regolamento lo possiamo discutere anche un po' più in là. Io non guarderei troppo in là. Mancano ancora due anni e qualche mese alla fine della “reggenza politica” del Consiglio presente questa sera, per cui non guardiamo troppo in là, in quanto molte volte si perde anche l'orizzonte e poi è difficile trovarlo. Cerchiamo di guardare più vicino possibile, in quanto i nostri concittadini vogliono vedere la concretezza in maniera molto rapida e molto vicina, quindi non facciamo tanti ragionamenti futuri.

Non mi voglio dilungare, in quanto non voglio togliere tempo agli altri interventi. Chiudo cercando di rafforzare il concetto che ho appena espresso con i due articoli. Sto parlando dell'art. 1, ma soprattutto dell'art. 3, in cui appunto si dice: “*Le iniziative di sponsorizzazione da offrire ai potenziali sponsor sono individuate e programmate dalla Giunta Comunale e formulate con atti di indirizzo specifici*”. Parla di sponsorizzazioni da offrire ai potenziali sponsor. Oggi, ribadisco, noi non vediamo delle iniziative da offrire a futuri sponsor. Chiaramente siamo in attesa di vederle, ci mancherebbe altro! Siamo i primi ad attendere nuove sponsorizzazioni. Ricordo che l'assessore Massara, con la Dr.ssa Del Bon, ci ha ricordato che comunque Porto Mantovano non è mai stata attenzionata, negli anni a venire, da grossissime sponsorizzazioni, tranne Mantova Ambiente, che conosciamo benissimo come gestore del servizio rifiuti e del servizio della manutenzione del verde, tanto per capirci del Benvenuto a Porto, all'ingresso del nostro territorio.

Senza ribadire i concetti già detti prima, noi voteremo contro a questo Regolamento e non per la finalità in sé, ma perché noi oggi non lo troviamo prioritario. Troviamo invece prioritari altri Regolamenti che sono in attesa di discussione, ma di questo credo che se ne parlerà verso fine Consiglio. Grazie!”.

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO MARI: “Ci sono altri interventi? La parola al consigliere Bettoni”.

BETTONI: “Penso di ripetere alcune considerazioni già fatte in Commissione Regolamenti. Si tratta di affermazioni da me fatte in modo molto convinto e che quindi ritengo vadano verbalizzate in una delibera di Consiglio Comunale. La matrice di questo Regolamento è tratta dal Comune di Cernusco sul Naviglio, Comune di 35.000 abitanti che fa parte della Città Metropolitana di Milano. Questo è facilmente constatabile facendo una interrogazione su internet oppure andando a verificare le fonti, come è mia consuetudine. Scusate, ma è un vizio professionale. La struttura del Comune di Cernusco sul Naviglio, che conosco anche per aver collaborato con alcuni suoi dipendenti, è molto significativa. È complessivamente di 180 dipendenti pubblici, 35.000 abitanti, con quattro persone dedite a tempo pieno a cultura, sport ed eventi. Tra queste quattro persone c'è un dirigente, una P.O. e due funzionari pubblici di livelli diversi: un livello D e un livello C. Ci sono poi altre nove persone a tempo pieno, tra cui un Direttore, che lavorano in Biblioteca. Il servizio è aperto 50 ore la settimana e ricchissimo di eventi. Stiamo quindi parlando complessivamente di tredici persone che lavorano nel Comune di Cernusco sul Naviglio a creare le condizioni delle sponsorizzazioni, quindi a proporre delle cose o a perseguire gli indirizzi dell'Amministrazione. La cosa può infatti essere ambivalente, quindi la proposta può venire dal tecnico, ma può venire come indicazione progettuale anche dall'amministratore.

Non possiamo quindi commisurare con il Comune di Cernusco sul Naviglio le capacità programmatiche e le idee del Comune di Porto Mantovano. A fronte anche di questa affermazione, posso testimoniare riguardo a diversi bandi regionali, nazionali e anche europei vinti dal Comune di

Cernusco sul Naviglio su progetti proposti dai suoi Uffici, bandi che a volte sono anche interamente finanziati oppure al 75-80%. Sono tutte idee e realizzazioni che portano a frequenti sponsorizzazioni. Il Regolamento di Cernusco sul Naviglio è quindi un Regolamento perfetto, che a me piace moltissimo, misurato sulla realtà di Cernusco sul Naviglio. Le persone che lavorano, lavorano per il Notiziario Comunale di Cernusco sul Naviglio, per l'organizzazione di una importante kermesse annuale, per una Fiera commerciale (la Fiera di San Giuseppe); le stesse persone seguono l'associazionismo sportivo e creano anche un Festival. L'anno scorso hanno addirittura rischiato di arrivare ad una delle tappe conclusive, vicino a Milano, del Giro d'Italia, poi caduta per motivi di Covid. Questo tanto per dire quanto i 40.000 euro previsti doverosamente per legge, potevano da loro essere anche superati con la sponsorizzazione di una tappa del Giro d'Italia.

Parametrare quindi il Comune di Porto e mutuarne un Regolamento mi è sembrato un po' esagerato e un po' fuori luogo in questo senso. Il Regolamento però va fatto. Effettivamente il Regolamento è uno strumento. Ho sentito dire dall'assessore che va bene. Si tratta di uno strumento e sull'urgenza di questo strumento anch'io ho qualche dubbio però, in qualche modo, la regolamentazione fa sempre bene. Qual è la capacità tecnica del Comune di Porto Mantovano? Noi abbiamo una dipendente P.O. che si occupa, tra le altre cose, di cultura e di commercio; una bibliotecaria di ASEP – anche qualche contributo di ASEP in Biblioteca – e forse una impiegata a tempo pieno, però condivisa con altri servizi. Stiamo quindi parlando di tre persone e mezzo al posto di tredici.

Questa è la nostra situazione di partenza, che volevo mettere in risalto, in quanto i Regolamenti si fanno anche su dati di fatto, su delle situazioni di partenza. Mi preoccupa assai la risposta datami prima dall'assessore Massara sui 731.000 euro di parte corrente. Non sto sconfinando dall'oggetto della discussione, in quanto su quei 731.000 euro probabilmente ci sono decine e decine – forse anche qualcosa di più – di spesa corrente per cultura ed eventi non spesi. I 731.000 euro non vanno bene, in quanto non va bene avere la parte corrente in avanzo. Questo assolutamente, in quanto sono servizi in meno. Sono servizi previsti dal Bilancio di previsione e che non vengono effettuati. Si tratta di spese che sostanzialmente non trovano una finalizzazione. Questo non va bene.

A suo tempo noi abbiamo fatto delle manifestazioni che sono state – con questo vado un po' a contraddire quanto detto prima dal consigliere Bastianini – finanziate e sponsorizzate. Mi riferisco, ad esempio, alla Fiera della bicicletta, che per due anni è stata coperta completamente per 7.000-8.000 euro. Sono d'accordo sul fatto che fossero piccole sponsorizzazioni, però questa fiera caratterizzava Soave e comunque veniva finanziata anche con contributi della Camera di Commercio e con 500 euro – banali, se volete – da parte però di dieci o quindici Comuni, per cui facevano comunque massa critica. La Provincia di Mantova finanziava anche questi progetti. Forse ora non lo fa più, però bisogna evidentemente anche meritarseli. Anche il Notiziario Comunale raccoglieva pubblicità. "InformaPorto", se guardate, raccoglieva pubblicità; non era tanta, però bastava per pagarsi la carta ed era un contributo che andava e che è stato regolamentato. Esiste un Regolamento per "InformaPorto", l'unica sponsorizzazione che all'epoca era attiva.

Fatta questa lunga premessa, vedo che la matrice è quella del Comune di Cernusco, l'articolato è molto simile, però ci sono due articoli: l'art. 12 "Beni e servizi di modesta entità" e soprattutto l'art. 17 "Sponsorizzazione tecnica", che è molto dettagliato. L'art. 17 non esisteva in Cernusco sul Naviglio. L'art. 17 è sostanzialmente l'articolo che fa il Regolamento per Porto Mantovano, fatte tutte le premesse che vi dicevo prima, legate al personale, alla capacità progettuale ecc. ecc.. Questa dell'art. 17 è quindi una riflessione che andrebbe fatta in modo molto approfondito, in quanto non è chiaro quali siano i confini tra la sponsorizzazione di attività gestite dal Comune, nel senso di proposte dal Comune, quindi indirizzate dal Comune e invece attività che vengono affidate a soggetti esterni. Questa è la differenza.

La sponsorizzazione non è un affidamento e non può essere un affidamento, ma è un qualcosa che va ad incrementare finanze, capacità di lavoro e realizzazione del particolare progetto, ad opera anche di terzi, che però insistono su un progetto del Comune, che il Comune avanza con i propri Uffici. È questa la differenza fra sponsorizzazione e affidamento e nell'art. 17 non è chiarissimo, in quanto si può andare anche ad intravedere un affidamento di servizio con l'art. 17. Su questo io non sarei assolutamente d'accordo, in quanto l'affidamento, al di là del fatto di essere sponsorizzato con bando

o sponsorizzato direttamente, sotto i 40.000 euro, con diritto di prelazione... Questo è un affidamento a tutti gli effetti e non una sponsorizzazione. Questa cosa mi lascia molto dubbioso.

L'art. 3 l'ha già rilevato Bastianini, ma l'art. 1 dice: *“Il presente Regolamento disciplina l'attività di sponsorizzazione di iniziative organizzate e gestite dal Comune”*. Al punto 2 si dice: *“Il ricorso alle sponsorizzazioni costituisce una opportunità di finanziamento della attività del Comune ed è finalizzato a favorire il miglioramento organizzativo e l'ottenimento di proventi di entrata o risparmi di spesa nel perseguimento del pubblico interesse”*.

L'art. 2, nella definizione, dice: *“Per contratto di sponsorizzazione si intende un contratto a prestazioni corrispettive mediante il quale una parte (lo sponsor) si obbliga a versare una somma di denaro o a fornire beni o servizi e ad effettuare lavori a favore dell'altra parte (il Comune) la quale garantisce, nell'ambito dei propri eventi, iniziative o progetti la possibilità di pubblicizzare in appositi spazi il nome, il marchio, l'immagine, l'attività ecc.. ecc.”*. È quindi il Comune che fa delle iniziative e lo sponsor collabora alla realizzazione di queste iniziative e non viceversa. Questa è la definizione tratta dal Regolamento che stiamo approvando.

Nel confronto e nella sinossi dei Regolamenti del Comune di Cernusco e del Comune di Porto mi ha colpito la consistenza dell'art.17. Io quindi chiedo, prima di esprimere un voto al riguardo, di essere più chiari su questo punto”.

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO MARI: “Prego, consigliere Facchini!”.

FACCHINI: “Ho constatato anch'io essere praticamente il copia-incolla del Regolamento di Cernusco. In questo non ci sarebbe nulla di male, in quanto il Regolamento di Cernusco è fatto veramente bene e calato nella loro realtà, che però è molto diversa – per tanti motivi – dalla nostra realtà comunale. Purtroppo, per motivi di lavoro, io non ho potuto partecipare alla Commissione in cui si discuteva di questo Regolamento e l'articolo che mi lascia molti dubbi è – come diceva il consigliere Bettoni, quindi per i suoi stessi motivi – l'art. 17. È quanto meno ambiguo l'art. 17 e lascia un po' pensare. Vorrei delle delucidazioni, se possibile, anche se... L'art. 17 non lo mando proprio giù. Se l'assessore mi potesse magari spiegare meglio, così mi chiarisco e poi decido cosa votare”.

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO MARI: “La parola all'assessore Massara”.

MASSARA: “Parto dall'inizio. Sinceramente sono un po' dispiaciuto del voto contrario della Lega. Capisco le motivazioni, ma non le condivido in quanto, come ho detto all'inizio, si tratta di uno strumento e non di un voto sulla qualità o sulla quantità delle iniziative e dei progetti che può portare avanti una Amministrazione. Capisco di più una contrarietà rispetto a questo ultimo punto che una contrarietà rispetto ad uno strumento che prende spunto da un altro Regolamento e non solo quello di Cernusco. Questo è normale nel momento in cui si crea un Regolamento. Penso di non dire un segreto e neppure una novità affermando che quasi tutti i Regolamenti che vengono scritti prendono spunto da qualche altro Regolamento e quindi si cerca di adattarlo.

Non è un copia-incolla, in quanto delle modifiche sono state fatte. È stato anche, seppur in via informale, sottoposto ad una visione da parte del Collegio dei Revisori del nostro Comune, pertanto non ci vedo nulla di strano da questo punto di vista. Addirittura esistono anche delle banche dati con migliaia di Regolamenti pronti e solamente da adattare. Sinceramente io non ci vedo nulla di strano. Ribadisco inoltre che ci è stata messa mano. Non è l'unico Regolamento ad essere stato consultato e peraltro non c'è nessuna particolare fretta, nel senso che non è stato portato in Commissione in fretta e in furia. Se no ricordo, la prima bozza è stata prodotta a fine dicembre e siamo quasi a maggio, per cui di fretta non ce ne è stata assolutamente. Quando porto avanti un lavoro cerco di concluderlo. Tutto qua.

Rispetto all'art. 17, sinceramente io non capisco quale sia l'ambiguità o l'aspetto che, come dice la consigliera Facchini, non le va giù. Si tratta di un articolo che disciplina una sponsorizzazione tecnica e che merita anche, come dicevo prima, un'attenzione ulteriore, proprio perché si tratta di una particolare tipologia di sponsorizzazione. Ciò detto, è opportuno dire che questo articolo, così come

altri, sono stati estrapolati da varie fonti, pertanto è un articolo che si applica regolarmente e naturalmente anche in realtà. Non dico che questo articolo sia il copia-incolla di quello che si applica in Provincia, ma la Provincia ha tantissime sponsorizzazioni che arrivano dall'applicazione di una sponsorizzazione tecnica. Non ci vedo quindi nulla di male, visto che è anche una tutela rispetto alle persone e a chi si assume la responsabilità di poter o voler sfruttare questa tipologia di sponsorizzazione. Tutto qui”.

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO MARI: “Ringrazio il consigliere Massara. Ci sono altri interventi? Poiché nessun altro chiede di intervenire, pongo ai voti il punto n. 6”.

Consiglieri presenti in aula al momento del voto in modalità telematica n. 14.

Risultano assenti i consiglieri Tomirotti, Bindini, Luppi.

Voti favorevoli n. 10 (Salvarani, Licon, Andreotti, Mari, Rescigno, Dorini, Mancini, Scirpoli, Bonora, Vanella), contrari n. 3 (Buoli, Bastianini, Facchini), astenuti n. 1 (Bettoni)

IL CONSIGLIO COMUNALE DELIBERA

Di approvare la suindicata deliberazione.

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO MARI: “Pongo al voto l'immediata eseguibilità della delibera”.

Consiglieri presenti in aula al momento del voto in modalità telematica n. 14..

Risultano assenti i consiglieri Tomirotti, Bindini, Luppi.

E SUCCESSIVAMENTE

IL CONSIGLIO COMUNALE DELIBERA

Di dichiarare, con separata votazione riportante voti favorevoli n. 10 (Salvarani, Licon, Andreotti, Mari, Rescigno, Dorini, Mancini, Scirpoli, Bonora, Vanella), contrari n. 3 (Buoli, Bastianini, Facchini), astenuti n. 1 Bettoni), immediatamente eseguibile il presente atto, ai sensi dell'art. 134 comma 4 del D.Lgs. 267/2000. Letto, approvato e sottoscritto

IL Presidente
MARI ROBERTO
(sottoscritto digitalmente ai sensi dell'art. 21
D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)

IL Vice Segretario Generale
BADARI SARA
(sottoscritto digitalmente ai sensi dell'art. 21
D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)